

DIRETTIVA SULL'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Verso il Piano di Azione Nazionale

Roma, 21 gennaio 2010

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ex Direzione generale per la Salvaguardia Ambientale - Divisione VII

Dott. Carlo Zaghi

Dott.ssa Daniela Altera

zaghi.carlo@minambiente.it

altera.daniela@minambiente.it

Strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi

Comunicazione della Commissione "Strategia tematica
per l'uso sostenibile dei pesticidi" COM(2006) 372

Con il termine "pesticidi" la Strategia comprende sia i prodotti
fitosanitari disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE sia i biocidi
disciplinati dalla direttiva 98/8/CE (la cui trattazione è
comunque rinviata)

La Strategia concentra l'attenzione sul momento intermedio del
"ciclo di vita" del prodotto fitosanitario (immissione in
commercio, uso, residui)

Pilastrini della Strategia

- Adozione di Piani di azione nazionali
- Partecipazione dei soggetti interessati
- Revisione del quadro normativo

Obiettivi della strategia

- Ridurre i rischi e i pericoli correlati all'uso dei prodotti fitosanitari
- Migliorare i controlli sull' uso e la distribuzione dei prodotti fitosanitari
- Favorire la sostituzione di sostanze attive pericolose con sostanze più sicure o tecniche alternative anche di tipo non chimico
- Incentivare metodi che riducono l'apporto di prodotti fitosanitari (IPM) , anche ricorrendo all'uso strumenti finanziari
- Istituire un sistema trasparente di monitoraggio dei risultati conseguiti, attraverso l'individuazione di indicatori appropriati

Revisione del quadro normativo

- *Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*
- *Regolamento (CE) 1007 del 21 ottobre 2009 sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari*
- *Regolamento (CE) 1185/2009 del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari*
- *Direttiva 2009/127/CE del 21 ottobre 2009 concernente le macchine per l'applicazione degli prodotti fitosanitari*

La Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari

- Base giuridica: art.175 del trattato
- 25 articoli
- 4 allegati: (materie della formazione, requisiti delle ispezioni delle attrezzature, principi di difesa integrata, indicatori di rischio)

Elementi principali della direttiva

- ⇒ (Art. 4) Istituzione di piani di azione nazionali con obiettivi specifici riguardanti:
 - ⇒ (Art. 5, 6 ,7 e 10) Formazione degli utilizzatori , dei rivenditori e informazione del pubblico
 - ⇒ (Art.8) Ispezione periodica delle macchine irroratrici
 - ⇒ (Art.9) Divieto di irrorazione aerea (salvo in situazioni specifiche)
 - ⇒ (Art.11, 12) Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e di aree sensibili
 - ⇒ (Art.13) Misure per prevenire i rischi durante le operazioni di preparazione della miscela, pulizia delle irroratrici e smaltimento degli imballaggi
 - ⇒ (Art.14) Misure per garantire l'applicazione dei principi di difesa fitosanitaria integrata, obbligatoria a partire dal gennaio 2014
 - ⇒ (Art. 15) Definizione di indicatori di rischio

Piani di Azione Nazionali per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (ART.4)

Ogni Stato membro elabora un **Piano di Azione Nazionale (PAN)**

Alla elaborazione del PAN partecipano tutte le parti interessate

Entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva , gli Stati membri approvano i PAN e li trasmettono alla Commissione Europea e agli altri SM

Il Piano è aggiornato ogni 5 anni

PIANI D'AZIONE NAZIONALI

- Gli S.M. adottano piani d'azione nazionali per definire i propri obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi.
- I piani d'azione nazionali comprendono anche gli indicatori
- Sulla base di tali indicatori, sono stabiliti anche i tempi e gli obiettivi per la riduzione dell'uso.
- Va considerato l'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati.
- Entro il 14 dicembre 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d'azione nazionali.

Obiettivi strategici del PAN

Protezione del consumatore

Protezione degli operatori agricoli e degli utilizzatori non professionali

Protezione della popolazione presente nelle aree agricole

Tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili

Tutela della biodiversità e degli ecosistemi

Protezione della popolazione nelle aree pubbliche (parchi, scuole, etc.)

Strumenti prioritari

- Diffusione della difesa integrata e della produzione biologica
- Formazione degli operatori del settore
- Sensibilizzazione della popolazione sugli effetti dell'impiego dei PF

Direttiva Uso sostenibile - CAPO II

FORMAZIONE, VENDITA DI PESTICIDI, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Obiettivi: Creare un sistema di formazione sensibilizzazione dei soggetti interessati alla distribuzione ed utilizzazione

- **Art. 5 Addestramento**
- **Art. 6 Prescrizioni per la vendita di pesticidi**
- **All. I Materie di formazione di cui all'articolo 5**

Obblighi

- Elenca gli argomenti dei programmi di formazione
- Istituisce un sistema di certificazione della formazione
- Demanda agli Stati membri la definizione delle procedure e delle disposizioni operative

ART. 7 INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Lo schema di PAN

- Campagne di informazione per gli utilizzatori non professionali
- Campagne di sensibilizzazione dei consumatori
- Siti Web
- Divulgazione pratiche difesa integrata
- Banca dati

CAPO III ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI PESTICIDI

Art. 8 Ispezione delle attrezzature in uso

All. II Requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi

CONTROLLI FUNZIONALI PERIODICI

attrezzature per l'applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L'intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente.

Entro il 14 dicembre 2016, gli Stati membri fanno in modo che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi siano state ispezionate almeno una volta.

Lo schema di PAN

- **Controlli funzionali e le operazioni di regolazione effettuati sulla base dei protocolli messi a punto dall'ENAMA (2007) su incarico del MiPAAF *Attività di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici in Italia***

CAPO IV

PRATICHE E USI SPECIFICI

Articolo 9 Irrorazione aerea, divieto salvo deroghe

- Sistema di deroga al divieto di irrorazione aerea identificare:
 - Organi competenti elementi per motivare la sussistenza delle condizioni (art. 9, Comma 2)
 - Modalità di valutazione delle richieste
 - Requisiti degli operatori abilitati
- Abilitazione al trattamento aereo
 - corso di formazione per l'operatore
- Controllo funzionale e certificazione delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione e degli aeromobili:
 - Periodicità dei controlli
 - Organismo tecnico competente
- Informazione preventiva agli astanti (modalità e misure necessarie)
- Organismo pubblico di controllo che decida su:
 - Valutazione dell'impatto ambientale
 - predisposizione piano di monitoraggio

CAPO IV

PRATICHE E USI SPECIFICI

Art. 11 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Art. 12 Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di Prodotti Fitosanitari o dei rischi in aree specifiche

Ambiente acquatico e acque potabili Misure di mitigazione del rischio in sede di valutazione dei prodotti (frasi di precauzione e/o prescrizioni in etichetta) Attività specifiche da parte degli enti territoriali

Popolazione e operatori agricoli Riduzione al minimo o divieto di uso dei PF e riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come definiti nell'art.3 del nuovo Regolamento relativo all'immissione sul mercato dei PF (*), riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili

Aree naturali protette. Riduzione al minimo o divieto di uso dei PF e riduzione dei rischi nelle aree

* Rete Natura 2000 (Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE e "Habitat" 92/43/CEE) Zone umide Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 Altre aree naturali protette

CAPO IV

PRATICHE E USI SPECIFICI

Art. 13 Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Manipolazione e stoccaggio dei Prodotti Fitosanitari, dei relativi imballaggi e dei resti

- Messa a punto di procedure sicure per
 - stoccaggio e manipolazione
 - preparazione della miscela fitoiatrica
 - lavaggio dei contenitori e dei macchinari
 - smaltimento delle acque reflue
 - smaltimento degli imballaggi
- Diffusione di Linee-guida sulle buone pratiche di uso dei Prodotti Fitosanitari

CAPO IV

PRATICHE E USI SPECIFICI

Art.14 Difesa fitosanitaria integrata

All. III Principi generali di difesa integrata

- 1. Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, affinché gli utilizzatori professionali adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo.**
- 2. Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, assicurano che gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni, di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.**

La Direttiva prevede:

- *Gli Stati membri adottino pratiche/prodotti che abbiano il minor rischio per salute umana e ambiente*
 - Livello obbligatorio (IPM – Integrated Pest Management - base)
 - Entro il 01/01/2014 stabilire le condizioni per l'applicazione dei principi di difesa integrata di cui all'Al. III Manuali sulle tecniche di difesa integrata :
 - Soluzioni tecniche a basso impatto su salute e ambiente che consentono di ridurre l'impiego di PF (gestione terreno, rotazioni, monitoraggio parassiti, modelli previsionali, soluzioni biologiche, ecc.)
 - Manuale sulle tecniche di agricoltura biologica:
 - Prosecuzione del lavoro svolto dal Gruppo di lavoro MiPAAF
 - Livello volontario (IPM avanzata)
 - Prevedere incentivi e soluzioni tecniche per l'applicazione di norme cultura di difesa integrata (Linee guida) per la difesa integrata delle colture e il controllo integrato delle infestanti sulle principali colture del nostro Paese: prosecuzione del lavoro svolto dal Comitato Nazionale
 - Favorire la diffusione della agricoltura biologica (Reg. 834/2007/CE)

CAPO V INDICATORI, COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 15

Indicatori

La Direttiva prevede per la valutazione degli obiettivi del PAN l'utilizzo di dati statistici rilevati in accordo col Regolamento CE relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

- Quantità annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate
- Quantità annuale delle sostanze attive distribuite dagli utilizzatori professionali, specificate per colture agrarie

L'uso di idonee misure:

- Indicatori di rischio armonizzati per stimare le tendenze dei rischi connesse all'uso dei PF
- Altri indicatori esistenti (nazionali) o di nuova definizione
- Analisi degli orientamenti di distribuzione (tempo e spazio) di specifiche sostanze attive
- Parametri per valutare i progressi ottenuti con l'applicazione della direttiva

Sistemi di controllo e sanzioni

Art. 17 Sanzioni

I controlli sulla ottemperanza delle disposizioni indicate nel PAN sono effettuati in base alle prescrizioni previste nel decreto legislativo di recepimento della direttiva

- Lo schema di PAN illustra:
 - Criteri per l'individuazione delle Autorità preposte ai controlli
 - Criteri per la selezione del Personale addetto ai controlli
 - Criteri per assicurare la Circolazione delle informazioni

Iniziative in corso



raccolta informazioni sulle diverse esperienze in atto nelle Regioni

individuazione di possibili obiettivi e misure e per la definizione del futuro Piano di azione

definizione di uno Schema di Piano nazionale (documento strategico di sistema ed allegato tecnico)

consultazione delle parti interessate 31 gennaio

Verso il Piano di azione nazionale: le tappe future

Attraverso l'attività del Tavolo tecnico è stato predisposto lo schema di Piano che è oggetto di discussione, per l'avvio di una consultazione preliminare delle parti interessate

La fase di consultazione si concluderà entro il 31 gennaio 2010. Entro tale data le osservazioni, le proposte e le informazioni delle parti interessate dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

altera.daniela@minambiente.it

m.desantis@politicheagricole.gov.it

Forum di consultazione MiPAAF www.reterurale.it

Verso il Piano di azione nazionale: le tappe future

Definizione da parte del Parlamento, nell'ambito della "legge comunitaria, dei criteri di delega per il recepimento della direttiva (forme di coordinamento tra amministrazioni centrali e regionali, autorità competente/i, eventuale stanziamento di risorse ad hoc, etc.)

Recepimento della direttiva mediante approvazione di decreto legislativo

Definizione e approvazione del Piano d'azione nazionale

Notifica alla Commissione Europea (entro il 30 giugno 2013) delle misure per l'applicazione della difesa integrata

Conclusioni

Nella definizione del Piano di azione nazionale occorre fare leva sui “punti di forza” del sistema agricolo nazionale (disciplinari di produzione, controlli delle irroratrici, misure agro-ambientali, etc.)

Le iniziative intraprese con successo in alcune realtà regionali possono essere estese a tutto il territorio nazionale: valorizzare ogni possibile sinergia con le misure di sviluppo rurale.

Il PAN può costituire un'occasione per realizzare condizioni favorevoli alla diffusione dell'innovazione tecnologica, promuovendo attività di ricerca e sperimentazione.

Fattori “chiave” per il successo del Piano saranno, oltre al reperimento delle risorse tecniche e finanziarie, il coordinamento istituzionale e la partecipazione attiva delle parti interessate.